



EUROPEAN CENTRAL BANK

EUROSYSTEM

Antonio Luca Riso
Legal Counsel
ECB Legal Services
Supervisory Law Division

Il ruolo della BCE nella gestione delle crisi

Roma, 17 giugno 2014

Disclaimer:

- The views expressed in this presentation are those of the author and do not necessarily represent those of the ECB, the Eurosystem, or the SSM
- The views expressed in this presentation are merely based on a factual reading of legal provision, without prejudice to any policy assessment of the feasible options based on the interpretation of the same provisions

Agenda

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi preliminari
- 7 Osservazioni conclusive

Considerazioni di tipo istituzionale

1 Considerazioni di tipo istituzionale

2 Scambio di informazioni

3 La «previa consultazione»

4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»

5 Poteri autonomi di intervento precoce

6 Poteri autonomi preliminari

7 Osservazioni conclusive

Un ruolo per la BCE nel quadro?

- Sistema delle fonti applicabili
 - SRMR
 - SSMR
 - BRRD
 - CRD IV
- L'SSMR include tra i «compiti di vigilanza» e prevede che:
 - Piani di risanamento
 - Intervento precoce
 - Cambiamenti strutturali [...] **ad esclusione dei poteri di risoluzione**
 - «La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione»
- Posizione della BCE nell'SRM
 - Osservatore permanente
 - Partecipazione alle discussioni e accesso ai documenti
 - NB: autorità di vigilanza membro del collegio di risoluzione
- Ambito dell'SRM costruito in riferimento all'SSM

Scambio di informazioni

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni**
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi di tipo preliminare
- 7 Osservazioni conclusive

- Stretta cooperazione BCE, Comitato, Consiglio, Commissione, ANR, ANC
- Uso dell'SRM delle informazioni delle autorità competenti
 - Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE, ANC, ANR **non è considerato una violazione del segreto professionale**
 - Possibilità di concludere memoranda d'intesa
- la BCE **può** invitare il presidente del Comitato a partecipare in qualità di osservatore al consiglio di vigilanza della BCE
- Il Comitato si avvale delle informazioni a disposizione della BCE/ANC
 - BCE e ANC cooperano con il Comitato per verificare se informazioni sono già disponibili
 - Se le informazioni sono disponibili le trasmettono al Comitato
- La BCE o le ANC trasmettono al Comitato e alle ANR gli accordi di sostegno finanziario di gruppo autorizzati e le eventuali modifiche

La «previa consultazione»

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»**
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi preliminari
- 7 Osservazioni conclusive

I piani di risoluzione

- Il Comitato elabora i piani di risoluzione previa consultazione delle autorità competenti e delle ANR
- La BCE e le ANC comunicano ogni modifica che richieda la revisione o l'aggiornamento del piano
- Il Comitato trasmette i piani e ogni modifica alla BCE o alle ANC interessate

Valutazione della possibilità di risoluzione delle crisi

- Valutazione
 - Valutazione del Comitato previa consultazione della BCE
 - La BCE fornisce il piano di risanamento al Comitato
- Relazione
 - Comitato previa consultazione delle autorità competenti determina impedimenti sostanziali, prepara una relazione **in cooperazione** con le autorità competenti
 - Comitato, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte dall'ente in grado di affrontare con efficacia/eliminare gli impedimenti
 - Se no, decisione del Comitato previa consultazione delle autorità competenti che istruisce le ANR sulle misure da imporre

Requisito minimo fondi propri/passività ammissibili

- Il Comitato, previa consultazione con le autorità competenti, determina il requisito minimo per i fondi propri/passività ammissibili
 - A livello consolidato: decisione del Comitato, previa consultazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata
 - Il Comitato, previa consultazione dell'ANR può decidere che il requisito è rispettato su base consolidata o individuale con strumenti di bail-in contrattuale
 - Determination of the SRM Board/NRAs after consulting the ECB
- Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE il requisito minimo che ha determinato per ciascun ente e impresa madre
 - se del caso comunica anche i requisiti basati su strumenti di bail-in contrattuali

Poteri valutativi «endoprocedimentali»

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»**
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi preliminari
- 7 Osservazioni conclusive

Riduzione/conversione degli strumenti di capitale

- Condizioni per la risoluzione rispettate, prima che sia stata adottata qualsiasi azione di risoluzione. In aggiunta:
 - Ente/gruppo non più economicamente sostenibile senza riduzione/conversione
 - Group no longer viable unless capital instruments written down or converted
 - Richiesta di sostegno pubblico straordinario (salve eccezioni risoluzione)
- Valutazione della BCE, previa consultazione del Comitato
 - Sostenibilità economica: in dissesto o a rischio di dissesto
 - Stesse situazioni previste per la risoluzione
 - Violazione dei requisiti prudenziali consolidati tali da giustificare un'azione dell'autorità competente
 - non si può ragionevolmente prospettare un'alternativa, indipendente o in combinazione con un'azione di risoluzione, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetterebbe di evitare il dissesto
- Il Comitato può effettuare la determinazione autonomamente
 - Solo dopo avere informato la BCE della sua intenzione
 - Solo se la BCE entro 3 giorni non effettua tale determinazione
- BRRD: autorità «appropriata» anche non autorità competente

Programma di risoluzione

- Condizioni per la risoluzione
 - Azione necessaria per l'interesse pubblico
 - Valutazione del Comitato
 - Nessun prospetto ragionevole di evitare il dissesto
 - Valutazione del Comitato in stretta cooperazione con la BCE
 - La BCE può comunicare al Comitato se ritiene questa condizione soddisfatta
 - Entità in dissesto o a rischio dissesto
 - Valutazione della BCE, previa consultazione del Comitato
 - Il Comitato può effettuare la determinazione dopo aver informato della sua intenzione la BCE, che non effettua tale determinazione entro 3 giorni.
- Il piano di riorganizzazione aziendale)in caso di bail-in
 - La valutazione del piano è effettuata d'intesa con la BCE.

Dissesto e rischio di dissesto

- Violazione dei requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione
 - In modo tale da giustificare la revoca
 - (anche) perdite tali da depauperare il patrimonio
- Attività inferiori alle passività
 - Anche elementi oggettivi a sostegno della convinzione che avverrà in futuro
- Ente non in grado di pagare i propri debiti alla scadenza
 - Anche elementi oggettivi a sostegno della convinzione che avverrà in futuro
- Sostegno finanziario pubblico straordinario. Esclusioni:
 - Precondizioni per le esclusioni:
 - Entità solventi, subordinazione all'approvazione definitiva per l'aiuto di Stato
 - Non utilizzato per compensare perdite accusate o che rischiano di essere accusate
 - Garanzie statali su strumenti di liquidità BC o su passività di nuova emissione
 - Iniezione di fondi proprio o acquisto di strumenti di capitale senza vantaggi
 - Limitazione a quanto necessario per far fronte a carenze di capitale stabilite negli stress test attività analoghe della BCE, dell'ABE o delle ANR

Poteri autonomi di intervento precoce

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce**
- 6 Poteri autonomi preliminari
- 7 Osservazioni conclusive

Intervento precoce nell'SRM

- BCE/ACN informano il Comitato di qualsiasi misura ex artt. 16 SSMR, 23 (1), 23-bis, 24 BRRD e 104 CRD IV
 - Da questo momento il Comitato può preparare la risoluzione
 - La BCE fornisce tutte le informazioni per aggiornare il piano di risoluzione
 - La BCE sorveglia attentamente in collaborazione con il Comitato
- Il Comitato ha il potere di imporre di contattare potenziali acquirenti
- Se la BCE vuole imporre misure aggiuntive prima che siano state rispettate le prime misure, viene informato il Comitato.
- All'EBA il potere di definire i trigger

Intervento precoce nella BRRD

- Misure di intervento precoce:
 - Presupposti: violazione o rischio di violazione requisiti prudenziali
 - Art. 27: misure più incisive quelle SSM/CRD IV
- Art. 28: Rimozione dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione
- Amministratore temporaneo
 - Potere di nomina esclusivo dell'autorità competente
 - L'autorità competente definisce e può modificare in ogni momento il mandato
 - L'autorità competente può revocare in qualsiasi momento e per ogni motivo
 - L'autorità competente può imporre previa approvazione per alcuni atti
 - In ogni caso per la convocazione dell'assemblea degli azionisti
 - Durata massima: un anno, salvo estensione eccezionale
 - Impregiudicati i diritti degli azionisti
- Coordinamento delle misure di intervento precoce /nomina dell'amministratore per i gruppi
 - Responsabilità dell'autorità su base consolidata
 - Intervento EBA ex art. 19(3): in mancanza di decisione congiunta, decisioni autonome ma conformi a decisione EBA (in mancanza: decisioni autonome)

Misure di vigilanza precoce

- C.d. «Poteri di vigilanza»
 - Presupposto (uno dei seguenti):
 - Requisiti degli atti ex art. 4(3) SSMR non rispettati
 - Rischio di mancato rispetto ad avviso della BCE nei successivi 12 mesi
 - Dispositivi, strategie, processi, meccanismi, fondi propri, liquidità non permettono una gestione solida e la copertura dei rischi
- Lista dei poteri: quasi coincidenza tra l'art. 104 CRD IV e il 16 SSMR
 - NB in particolare l'SSMR prevede in più, rispetto alla CRD IV, il potere di rimuovere i membri dell'organo di amministrazione che non soddisfano più i requisiti

Poteri autonomi preliminari

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi preliminari**
- 7 Osservazioni conclusive

Piani di risanamento

- Ciascun ente prepara e tiene aggiornato un piano di risanamento
 - Aggiornamento annuale. Facoltà autorità competenti aumentare frequenza
 - I piani includono anche misure ex art. 27 BRRD
- Valutazione dei piani
 - Verifica autorità competente entro 6 mesi
 - Ragionevole probabilità che la sostenibilità economica sia preservata/ripristinata
 - L'autorità competente presenta il piano all'autorità di risoluzione
 - In caso di carenze
 - Richiesta entro 2 mesi di un piano modificato
 - Se il piano modificato non pone rimedi, l'autorità competente ingiunge all'ente di prendere le misure necessarie
 - Ridurre il profilo di rischio, attivare ricapitalizzazione, riesaminare struttura e strategia, modificare strategie finanziamento, modificare struttura di governance
- Piani di risanamento di gruppo
 - L'impresa madre lo presenta all'autorità di vigilanza consolidata
 - Questi piani possono includere accordi di finanziamento intragruppo
- Valutazione
 - Possibile per avere una decisione congiunta
 - In mancanza: decisione autorità consolidata e procedura EBA

Accordi di sostegno finanziario di gruppo

- Requisito per l'attivazione: presupposti intervento precoce
 - Ma: può essere concluso solo se, a giudizio delle rispettive autorità competenti, al momento della conclusione nessuna parte soddisfa tali requisiti
- Non è condizione per l'erogazione del sostegno
- Forma: prestito, prestazione garanzia, fornitura collaterale, combinazione di queste
- Verifica
 - Impresa madre: richiesta di autorizzazione all'autorità vigilanza consolidata
 - Massimo sforzo per decisione congiunta
 - In mancanza entro quattro mesi, decisione dell'autorità di vigilanza consolidata
 - Procedura EBA ex art. 19(3): in mancanza entro 1 mese, decisione riprende efficacia
- Approvazione da parte degli azionisti
 - Accordo valido solo verso gli enti i cui azionisti hanno approvato
- Diritto di opposizione delle autorità competenti
 - Entro 5 giorni, l'autorità del gruppo che fornisce l'aiuto può vietarlo
 - Procedura EBA, ma solo ex art. 31

Osservazioni conclusive

- 1 Considerazioni di tipo istituzionale
- 2 Scambio di informazioni
- 3 La «previa consultazione»
- 4 Poteri valutativi «endoprocedimentali»
- 5 Poteri autonomi di intervento precoce
- 6 Poteri autonomi di tipo preliminare
- 7 Osservazioni conclusive**

Revoca

- Requisiti per la risoluzione:
 - Condizione di dissesto: violazione o rischio di violazione dei requisiti prudenziali, in modo da giustificare la revoca
- Competenza esclusiva della BCE, di propria iniziativa
- Cooperazione con le NRA:
 - Consultazione con le ACN
 - Tempo per le autorità nazionali per decidere anche su possibili misure di risoluzione
 - Fin quando ANR competenti, notificano a BCE obiezioni
 - La BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato
 - Quale ruolo per l'SRM?

Conclusioni

- Quadro improntato al gradualismo degli interventi
- Linea di continuo coerente
- Ruolo dell'autorità competente tanto più importante quanto più si risale a monte della risoluzione